



COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 5

PIANIFICAZIONE TERRITORIO – DEMANIO - SUAP

Servizio 14 ° - Sportello Unico delle Attività Produttive – Commercio

Via Firenze n.118 -95021 Aci Castello TEL.095/7373530 - 529

email:suap@comune.acicastello.ct.it

Oggetto: Bando comunale per l'assegnazione temporanea di n° 9 posteggi in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica, nell'ambito del "Mercatino delle manifatture e dei prodotti tipici locali", in occasione della festa di San Giovanni Battista nella frazione di Aci Trezza dal 23 al 25 Giugno 2026.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 5^ AREA

Vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 28/05/2026 con la quale si è provveduto ad approvare il Bando in oggetto ed il relativo modello per la presentazione delle istanze di partecipazione;

Vista la Legge Regionale n. 18 del 01 Marzo 1995;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 08 Gennaio 1996;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;

Visto l'atto di indirizzo a firma del Sindaco prot.n. 0025263 del 27/05/2026;

RENDE NOTO

E' indetto il presente Bando comunale per l'assegnazione temporanea di n. 9 posteggi in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica, nell'ambito del "Mercatino delle manifatture e dei prodotti tipici locali", in occasione della festa di San Giovanni Battista nella frazione di Aci Trezza, nella via Lungomare Ciclopi, che si terrà dal 23 al 25 Giugno 2026;

il Bando è disciplinato come segue:

Articolo n. 1 – Caratteristiche dei posteggi

Il Bando è finalizzato alla concessione, dal 23 al 25 Giugno 2026 di n. 9

(nove) posteggi, per un massimo di mq. 8,00 (otto) ciascuno nel formato di mt. 4,00 (quattro) X mt. 2,00 (due), così come indicati nella planimetria appositamente predisposta ed allegata al presente atto (allegato denominato "B").

Ove possibile, su istanza di parte, le singole postazioni limitrofe potranno unirsi e formare un'unica postazione di vendita che non dovrà comunque superare le dimensioni massime stabilite per due postazione;

Nei posteggi sopra indicati, ed allocati sulla Via Lungomare Ciclopi, come meglio specificato nella planimetria allegata, è ammessa esclusivamente la vendita delle seguenti categorie di merci:

- generi alimentari (zucchero filato, frutta secca, ceci tostati e semi di zucca salati, cocco, dolci, caramelle, torrone, attività di friggitoria, crispelle e similari);

- generi non alimentari (giocattoli e giochi, libri, fiori e piante, artigianato tipico locale, bigiotteria, accessori di abbigliamento).

Non è espressamente consentita l'installazione e l'accensione di bracieri e griglie per la preparazione e cottura di carne e similari, nonché la preparazione di panini e gastronomia di vario genere con esclusione della preparazione delle crispelle che sono consentite.

Non è altresì ammessa l'installazione di giostre e similari.

I posteggi non sono dotati di allaccio all'energia elettrica e, pertanto, al fine di consentire l'illuminazione degli stessi è onere a cura degli assegnatari di munirsi di inverter o di generatori di corrente di tipo silenzioso, tramite l'uso di cavi e di materiale elettrico in regola con le norme di sicurezza vigenti.

Articolo n. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al Bando gli operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono in possesso di valida autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, o in possesso di regolare richiesta per sub-ingresso.

I commercianti di prodotti alimentari, oltre a dichiarare l'esatta tipologia di prodotto posto in vendita sono tenuti a presentare, contestualmente all'istanza di partecipazione, copia della DIA o SCIA sanitaria presentata al Comune di competenza ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/04 e n. 853/04, oppure del numero di registrazione assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di competenza per la vendita di prodotti alimentari.

Articolo n. 3 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

Gli operatori interessati a partecipare al concorso di assegnazione dei posteggi, devono produrre apposita istanza in bollo utilizzando

esclusivamente i modelli qui allegati (allegato denominato "A1" e, in caso di società, anche l'allegato denominato "A2"), che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente bando.

L'istanza di partecipazione, corredata dai sotto indicati documenti, deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Aci Castello, sito in Via Dante n. 28 – 95021 Aci Castello (CT), entro e non oltre le ore 12,00 del **15/06/2026**, la stessa può essere recapitata con le seguenti modalità:

1 - a mano, presso l'Ufficio Protocollo Comunale, sito in Aci Castello via Dante n. 28, negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,00 e il martedì anche di pomeriggio dalle ore 15,45 alle 17,00;

2 - a mezzo raccomandata del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Aci Castello 95021 Via Dante n. 28;

3 - a mezzo di agenzia di recapito autorizzata oppure tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it.

Si avverte che non saranno ammesse le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato, qualunque sia il sistema di recapito adottato e quindi verranno escluse dalla partecipazione al concorso.

Non è assolutamente ammesso alcun genere di integrazione nè alle dichiarazioni rese, nè alla documentazione presentata in allegato all'istanza, salvo inoltre di una nuova domanda sostitutiva, che comunque dovrà pervenire entro i termini sopra indicati.

Alla domanda di partecipazione al Bando, in marca da bollo da € 16,00, deve essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:

1) numero di registrazione assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di competenza o copia della DIA o SCIA sanitaria presentata al Comune di competenza per la vendita di prodotti alimentari;

2) copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, o copia della regolare richiesta per sub-ingresso;

3) autocertificazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, competente per territorio, resa ai sensi dell'art. 46 e con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000.

4) copia di un documento di identità valido;

La mancata apposizione, sulla domanda di partecipazione, della marca da bollo non sarà causa di esclusione dal concorso, ma tuttavia comporterà la segnalazione dell'omissione al competente Ufficio del Registro per i provvedimenti previsti dall'art. n. 19 del Decreto Presidente della Repubblica n. 642 del 26 Ottobre 1972;

ciascun concorrente può partecipare al concorso per l'assegnazione di un solo posteggio di vendita, verrà pertanto esclusa dal concorso la ditta che

presenterà più istanze.

In caso di due posteggi limitrofi, in accordo tra le parti, si potrà provvedere all'unione delle due postazioni a condizione che il totale dell'occupazione non superi i limiti massimi di occupazione consentiti per due posteggi;

Articolo n. 4 – Altri motivi di esclusione delle istanze

Costituiscono causa di esclusione dal concorso:

- 1) la mancata dichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Nel caso di società, la suddetta dichiarazione, deve essere necessariamente resa anche da tutti i soci o amministratori, compilando lo specifico allegato alla domanda di partecipazione (allegato "A2");
- 2) la mancata indicazione dei generi dei quali si intende effettuare la vendita;
- 3) la mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che consente la partecipazione;
- 4) la mancata presentazione (in caso di cittadini extracomunitari) di copia del documento che consente il soggiorno sul territorio nazionale in base alle normative vigenti;
- 5) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 6) la mancata presentazione di copia del documento di identità. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di società, anche per gli altri soci o amministratori;
- 7) l'utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello approvato in allegato al presente Bando;
- 8) la mancata presentazione in allegato all'istanza, da parte degli operatori alimentaristi, della DIA o SCIA sanitaria oppure del numero di registrazione già posseduto;
- 9) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- 10) Saranno altresì escluse le istanze (cumulative o separate) di concorrenti intese all'assegnazione di più di un posteggio di vendita.

Articolo n. 5 – Formazione della graduatoria

Ai fini della definitiva formazione della graduatoria, l'ufficio comunale "Suap - Commercio e Attività Produttive" si riserva di richiedere, agli operatori che hanno presentato l'istanza di partecipazione, ulteriori integrazioni rispetto a quanto inviato, oppure documentazioni probatorie o comunque ritenute utili per la verifica di quanto già dichiarato. Tali dati o documenti, dovranno essere forniti entro e non oltre la data indicata nella

richiesta inviata dall'ufficio, pena esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

La produzione di documentazione probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa nella domanda, comporta l'immediata esclusione dal Bando ed il rigetto dell'istanza stessa, fatta salva la comunicazione del fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di vendita posti a concorso, è formata in base ai seguenti criteri:

a) più alto numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della ricorrenza in oggetto, a partire dall'anno 2016.

Le ditte partecipanti sono invitate a dichiarare, utilizzando l'apposito modello denominato "Allegato B1", il numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni a partire dall'anno 2016;

b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione del titolare nel Registro delle imprese (ex Registro ditte), in riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche;

c) in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio tra le ditte aventi lo stesso punteggio. Si comunica che in caso di sorteggio, lo stesso si terrà, in seduta pubblica, presso gli Uffici dello Sportello Unico Attività Produttive siti in via Firenze n. 118 Cannizzaro, alle ore 9,00 del giorno 17/06/2026;

Articolo n. 6 – Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei partecipanti ammessi al concorso, approvata con provvedimento dirigenziale, viene resa pubblica mediante affissione della stessa all'Albo pretorio entro il 19/06/2026, nonché tramite pubblicazione nella sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale del Comune di Aci Castello (all'indirizzo: www.comune.acicastello.ct.it).

Quanto sopra indicato, costituisce l'unica valida forma di pubblicità non essendo prevista alcuna comunicazione di tipo personale agli istanti. Ai concorrenti, infatti, corre l'obbligo e l'onere di prenderne opportuna conoscenza.

Articolo n. 7 – Rilascio della concessione ed adempimenti degli assegnatari

Gli aggiudicatari dei posteggi banditi, secondo quanto stabilito dalla graduatoria, possono ritirare la concessione presentandosi personalmente o tramite persona delegata, attraverso delega scritta e firmata, opportunamente corredata da valido documento di identità del delegante, presso l'ufficio comunale "Suap - Commercio e Attività Produttive" entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria.

Ai fini del rilascio della concessione, l'operatore aggiudicatario di posteggio, deve preventivamente dimostrare l'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo allo stallo.

Articolo n. 8 – Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi ai concessionari sarà stabilita da Personale del Comando di Polizia Locale, sulla base della planimetria allegata (allegato "A1") che ha valore orientativo ai fini della esatta ubicazione degli stalli e della tipologia di attività assegnatarie dei posteggi stessi.

Gli operatori concessionari devono presentarsi obbligatoriamente entro le ore 8,30 del 23 giugno 2026, per la rilevazione dei posteggi vacanti e la loro conseguente assegnazione ai successivi aventi diritto in graduatoria, previo pagamento del canone di concessione del suolo pubblico. L'utilizzo del posteggio è interdetto a tutti gli operatori che si presentano sprovvisti di atto di concessione del posteggio in originale, rilasciato dal Comune di Aci Castello Area V Ufficio Cosap.

L'inclusione utile in graduatoria, o la concessione, non danno titolo agli assegnatari di occupare i posteggi nelle giornate non previste dal presente Bando. L'eventuale occupazione anticipata dei posteggi, comporta la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre alla automatica decadenza dalla graduatoria o dalla concessione.

L'operatore è altresì chiamato a manifestare ed attuare costantemente un comportamento cooperativo con l'Ente comunale in ogni fase dell'evento.

Articolo n. 9 – Gestione dei rifiuti e rilascio posteggi

Prima di lasciare il posto loro assegnato, gli operatori assegnatari, devono provvedere alla rimozione dal suolo dei rifiuti prodotti nel proprio posteggio, e di conferire i medesimi al servizio pubblico di raccolta, differenziandoli a mezzo degli appositi contenitori comunali.

E' obbligo degli assegnatari dei posteggi di restituire al Comune il suolo concesso nelle condizioni originali.

A tal riguardo gli operatori sono invitati a presenziare in contraddittorio alla verifica che il personale del Comando di Polizia Locale all'uopo incaricato eseguirà sullo stato dei luoghi a conclusione della manifestazione, per la sottoscrizione del verbale di riconsegna all'Ente del posteggio utilizzato.

L'operatore è sempre responsabile personalmente del posteggio assegnato, in caso di accertamento di eventuale sussistenza di danni o imbrattamenti all'interno del posteggio stesso e/o nell'area immediatamente circostante al posteggio concesso, oltre alla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, tale comportamento costituirà motivo

ostativo per l'assegnazione di ulteriore posteggio nelle manifestazioni dei successivi anni. La mancata presenza dell'assegnatario al predetto sopralluogo, o comunque la mancata sottoscrizione del verbale di ricolsegni non costituirà motivo ostativo agli eventuali procedimenti sanzionatori.

Articolo n. 10 – Danni a terzi

Il Comune di Aci Castello declina ogni responsabilità per eventuali inadeguatezze, o per danni provocati a persone e/o a cose dall'attività degli assegnatari dei posteggi all'interno del Mercato, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali e/o igienico-sanitari da parte degli stessi soggetti.

L'occupante del posteggio si assume pertanto ogni responsabilità verso terzi per danni a questi arrecati, o comunque derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Articolo n. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e/o con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

Articolo n. 12 – Ulteriori informazioni

Il Responsabile della 5^a Area " Pianificazione Territorio – Demanio - Suap", è l'Arch. Antonio Marano.

Il Responsabile del 14° Servizio "SUAP – Cosap e Commercio" è l'Istr. Dir. Giuseppe Gulizia.

Eventuali ed ulteriori chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti a: Comune di Aci Castello – Area 5^a, Servizio 14° "SUAP – Cosap e Commercio" sito in via Firenze n. 118 (Cannizzaro) – 95021 Aci Castello (CT), Tel 0957373530 – 529 – 526, indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Il presente Bando è pubblicato all'Albo Pretorio online e nella sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale del Comune di Aci Castello www.comune.acicastello.ct.it

Il Responsabile della 5^a Area

Arch. Antonio Marano